



## PIANO DI AREA TRANSFRONTALIERO COMELICO OSTI TIROL "VARIANTE N. 4"

Direzione Pianificazione Territoriale

### ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE

Con modifiche ed integrazioni



53822097



**Luca Zaia**

Presidente della Regione del Veneto

**Cristiano Corazzari**

Assessore al territorio, cultura e sicurezza della  
Regione del Veneto

**Alessandra Buzzo**

Presidente dell'Unione Montana Comelico e Sappada

**Marco Stanuovo Polacco**

Sindaco del Comune di Comelico Superiore

**Ivano Mattea**

Sindaco del Comune di Danta di Cadore

**Giancarlo Ianese**

Sindaco del Comune di S. Nicolò di Comelico

**Manuel Casanova Consier**

Sindaco del Comune di S. Pietro di Cadore

**Oscar Meneghetti**

Sindaco del Comune di S. Stefano di Cadore

**Regione del Veneto**

**Nicola Dell'Acqua**

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

**Salvina Sist**

Direzione Pianificazione Territoriale

**Franco Alberti**

U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia

**Luigi Masia**

Direzione Commissioni Valutazioni

**Corrado Soccorso**

Commissioni VAS VINCA NUVV

**Ufficio di Piano**

Documento Preliminare, *Elaborazioni di Piano,*  
*Aggiornamento contenuti territoriali*

**Alberto Miotto, Andrea Bonato, Eddi Dalla Betta**

*Attività di comunicazione e promozione territoriale*

**Carla Spolaor**

Direzione Commissioni Valutazioni

**Tarciso Sanavia**

**Contributi specialistici**

Supporto tecnico per la redazione del Documento  
Preliminare e Rapporto ambientale

**Mauro De Conz**



53822097



Regione Veneto/Regione Veneto

Testo modificato a seguito di:

- aggiornamenti derivati da normative, piani e programmi e provvedimenti comunitari, nazionali e regionali;
- apporti collaborativi al Documento Preliminare;
- apporti collaborativi in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- refusi.



## **TITOLO II GENERALITA'**

### **Art. 2 Sezione B: Piano di area transfrontaliero Comelico-Ost-Tirol (P.A.T.C.O.T.)**

Le norme di seguito riportate si riferiscono esclusivamente alla sezione B del piano transfrontaliero che comprende il territorio della Regione Veneto relativo ai comuni di Comelico Superiore (parte), Danta (parte), ~~Sappada~~, S. Nicolò Comelico (parte), S. Pietro di Cadore (parte) e S. Stefano di Cadore (parte). Tale ambito, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 61/1985, viene assoggettato al piano d'area. **Il Comune di Sappada, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 182 del 5 dicembre 2017, (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017) è stato distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine. Analisi o descrizioni effettuate su tale Comune, ove citato o rappresentato nel presente piano, devono intendersi come mera attività conoscitiva finalizzata alla verifica di coerenza degli obiettivi e delle linee principali di organizzazione e di assetto del territorio delineati dal piano di area.**

### **Art. 3 Elaborati del piano d'area**

Il piano d'area Comelico esteso al territorio di cui all'art. 2 è costituito dai seguenti elaborati:

a) norme tecniche di attuazione:

- direttive, che contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici al presente piano di area, e previsioni di interventi da recepire in sede di adeguamento o immediatamente eseguibili da parte degli enti competenti;
- prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale, dei piani urbanistici, territoriali e di settore degli Enti locali;
- A. abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco;
- B. documento sugli obiettivi di convergenza e sulle azioni di cooperazione transfrontaliera; C. biotopo Sorgenti del Piave – riqualificazione ambientale e riequilibrio ecologico;

b) relazione;

c) elaborati grafici di progetto:

- Tavola 3b1-3b2 scala 1:20000 Sistema ambientale e di alta montagna: boschi, prati;
- Tavola 4b1-4b2 scala 1:20000 Sistema degli areali faunistici;
- Tavola 5b1-5b2 scala 1:20000 Carta delle fragilità;
- Tavola 6b1-6b2 scala 1:20000 Sistema dell'Ecoturismo di Alta Montagna;
- Tavola 7b scala 1:10000 Sistema dell'Ecoturismo della Valvisdende;
- Tavola 8b1 scala 1:2000 Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Cimacanalè;
- Tavola 8b2 scala 1:2000 Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Pra' della Fratta e di Pra' Cividella;
- Tavola 8b3 scala 1:2000 Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Pra' Marino;
- Tavola 8b4 scala 1:2000 Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Costa d'Antola e di Piè della Costa;

d) Borghi Montani – schemi indicativi per l'analisi tipomorfologica;

e) Borghi Montani – schemi indicativi per le modalità d'intervento;

f) Fabbricati sparsi, malghe e baite;



- g) Borghi montani e Nuclei rurali alpini;
- h) Manuale tecnico di ingegneria naturalistica;
- i) Schema direttore rete dell'ospitalità' di Sappada ~~(oss. 5)~~.

### **TITOLO III**

#### **SISTEMA AMBIENTALE E DI ALTA MONTAGNA: BOSCHI E PRATI**

##### **Art. 5      Ambiti forestali**

Sono indicati nelle tavole 3b1 e 3b2 gli ambiti forestali.

Il piano di area tutela il paesaggio forestale, ne valorizza le componenti naturalistico - ambientali e quelle costituenti il tessuto sociale e produttivo, mediante il mantenimento o costituzione di strutture ecosistemiche in equilibrio con i fattori ecologici.

##### **Direttive**

Gli Enti competenti, con riferimento alle caratteristiche peculiari dei diversi ambiti, dettano opportune misure per la salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici presenti.

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, individuano delle aree in cui precludere il transito, lo stazionamento e l'uso di mezzi motorizzati.

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, individuano gli ambiti per la localizzazione degli impianti a fune per il trasporto del legname nel rispetto e secondo le indicazioni dell'art. 26 della L.R. 13.09.78 n.52, verificando a scala di maggior dettaglio la fattibilità in relazione all'impatto ambientale, all'instabilità geologica e salvaguardia del patrimonio boschivo.

##### **Prescrizioni e vincoli**

Negli ambiti forestali sono sempre consentiti sfolli e diradamenti di nuclei arborei coetaneiformi, caratterizzati da una eccessiva densità o dal pericolo di schianti. Sono consentiti, altresì, la sramatura e/o il taglio di alberi invadenti la sede stradale e sentieristica per fasce laterali con larghezza massima di ml 3; tali operazioni devono essere supportate da appositi atti deliberativi da parte delle Amministrazioni Comunali qualora interessino proprietà private. E' consentita l'esecuzione di tagli straordinari a scopo fitosanitario qualora si verificano infestazioni parassitarie che possano mettere in pericolo la stabilità o l'esistenza degli ecosistemi forestali. E' consentito il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti.

**Le condizioni di "non boscosità" e di "neoformazione" e la conseguente applicabilità di interventi di taglio e di ripristino culturale sono definiti dalla l.r. 52/1978 e s.m.i. ed alle D.G.R. 1300/2011, D.G.R.n1319/2013 e s.m.i.**



In particolare è consentito il trasporto del legname mediante teleferica attraverso gli ambiti forestali, fatto salvo lo smantellamento a fine lavori e l'esclusione di ambiti ad elevato valore naturalistico e paesaggistico.

Per quanto riguarda la viabilità forestale sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria compresa eventuale asfaltatura realizzata con tecniche a basso impatto evitando l'impermeabilizzazione di suoli, per quei tratti di strada dove, a causa dell'andamento piano - altimetrico non è possibile mantenere efficiente l'infrastruttura con la sola manutenzione ordinaria. Le opere di sostegno della sede stradale e delle scarpate dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica. La realizzazione di nuove strade silvo - pastorali può essere autorizzata qualora le stesse siano previste nei Piani di riassetto forestali, nei Piani di riordino forestali (L.R. 25/97) o nel "Piano della viabilità silvo - pastorale" (L.R.14/92 e L.R. 19/93) se in dotazione. In assenza di questo la Comunità Montana Comelico e Sappada provvede alla stesura di detto Piano. Si devono privilegiare quei tracciati che comportano modeste opere d'arte, prevedere che le stesse possano essere realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, con un modesto impatto visivo ed escludendo il passaggio attraverso ambiti ad elevato valore naturalistico. Per la costruzione o la manutenzione della viabilità silvo-pastorale, è consentito, solo se previsto da specifico progetto esecutivo, anche l'utilizzo anche di massi e di materiale inerte arido che si potrà reperire con piccole cave di prestito lungo il tracciato. Tutte le superfici delle cave di prestito, al termine dei lavori, dovranno essere prontamente ragguagliate e rinverdite in modo da non costituire un danno all'ambiente.

#### Mugheta

Va previsto il rilascio di questi popolamenti all'evoluzione naturale, salvo che per il ripristino e la manutenzione di strade e sentieri qualora questa vegetazione ostacoli il transito pedonale e veicolare.

#### Pecceta

Per questo tipo di bosco è prevista la naturale evoluzione, salvo gli interventi previsti dai Piani di riassetto forestale o dai Piani di riordino forestale e quelli di carattere fitosanitario.

I criteri di gestione devono essere improntati a conferire alla struttura un aspetto movimentato applicando la tecnica dei tagli successivi, marginale o ad orlo, evitando eccessive scoperture del terreno, soprattutto nei versanti più ripidi, e prevedendo idonee nicchie ecologiche per la fauna selvatica attraverso il metodo tradizionale della selvicoltura naturalistica tipica dei boschi del Cadore.

Per la variante a megaforbie, va previsto un taglio marginale a strisce orientate nella direzione del sole.

#### Abietetto

Sono ammessi interventi silvocolturali atti da un lato a garantire un elevato grado di stabilità bio - ecologica, dall'altro a prevenire fenomeni di coetaneizzazione.

E' previsto l'impiego del classico "taglio cadorino" per piede d'albero.

Per quanto riguarda l'abietetto dei suoli carbonatici, nelle stazioni ad umidità variabile (aridità estiva) vanno evitate eccessive scoperture del terreno.



**Alnete**

Per la loro funzione protettiva del terreno, si prevede di lasciare queste formazioni alla libera evoluzione, salvo per l'asportazione dei soggetti che intralciano il transito stradale e pedonale sui sentieri. La loro eliminazione è consentita nell'ambito di eventuali lavori di miglioramento del pascolo.

**Lariceto**

Va previsto il rilascio all'evoluzione naturale.

Sono consentiti tagli di natura fitosanitaria a carico di soggetti morti o deperienti.

Va previsto il taglio di sgombero esclusivamente di soggetti vecchi, aduggianti il novellame affermato. Nelle formazioni dove è in atto una successione a peccata mista, qualora lo stadio della rinnovazione di abete rosso sia ancora in fase di novellame si auspica la realizzazione di interventi atti al ripristino del lariceto puro ed alla sua rinnovazione.

**Faggeta**

Sono ammessi interventi silvocolturali atti da un lato a garantire un elevato grado di stabilità bio-ecologica, dall'altro a prevenire fenomeni di coetaneizzazione.

E' previsto l'impiego del classico "taglio cadorino" per piede d'albero.

Vanno evitate eccessive scoperture del terreno in quanto pianta che convive ottimamente con altre specie come l'Acero bianco e di monte, l'Orniello e il Carpino e che si presenta non regolare, disposto ad aggruppamenti di tronchi poiché sottoposto a periodici tagli.

**Pineta**

Va previsto il rilascio all'evoluzione naturale.

Per scopi fitosanitari, è consentita l'asportazione di materiale che potrebbe essere veicolo di infestazioni.

**Rupi boscate**

Va previsto il rilascio all'evoluzione naturale.

E' consentita l'asportazione di quei soggetti che ricadono nell'ambito di interventi di manutenzione o ripristino dei sentieri.

**Neoformazioni**

Per le neoformazioni artificiali o naturali costituite da abete rosso e poste ai margini dei prati di valle o dei pascoli vanno previste delle azioni di incentivazione finalizzate alla loro estirpazione ed al ripristino del paesaggio storico nel rispetto delle modalità previste dalla L.R. 25/97.

E' ammesso l'utilizzo economico del bosco secondo i piani economici di riassetto forestale approvati dei piani di Riordino forestali approvati e/o nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 5 della L.R. 13.09.1978 n.52 come modificata dalla L.R. 29.07.1994 n.34 e dalla L.R. 27.06.1997 n. 25.

**Art. 6 Ambiti pratici**

Sono indicati nelle tavole 3b1e 3b2 e comprendono i prati alti-pascoli, i prati di fondovalle e gli ambienti umidi.



#### A Prati alti - Pascoli

Sono i pascoli situati al di sopra della vegetazione arborea dei pendii montani, con associazione floristica di rilevante interesse botanico e alto valore paesaggistico.

#### Direttive

I Comuni e la Comunità Montana provvedono alla tabellazione dei siti e individuano le azioni necessarie alla salvaguardia e valorizzazione degli stessi e consistenti nei decespugliamenti della flora infestante o non autoctona, nella estirpazione delle neoformazioni boscate con le modalità previste dalla L.R. 25/97, nella corretta concimazione con letame naturale, nella sfalciatura o nell'utilizzo pascolivo.

Per i pascoli prativi indicati nelle tavole 6b1 e 6b2 del presente piano, i Comuni e la Comunità montana, d'intesa con gli enti proprietari e/o gli aventi diritto, provvedono interventi mirati alla tutela e alla valorizzazione di tali ambiti anche con operazioni puntuali finalizzate ad aumentare la qualità paesistica e per mantenere la biodiversità di tali contesti montani.

#### Prescrizioni e Vincoli

L'apertura di nuovi sentieri va limitata all'utilizzo dei pascoli e per migliorare la viabilità sentieristica presente.

E' vietato di norma l'attraversamento con nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni.

E' vietata l'edificazione fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente piano di area.

Sono fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente che non siano in contrasto con il presente piano di area.

Per i comuni di Comelico Superiore, e Danta di Cadore ~~e Sappada~~ sono fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente redatto ai sensi della L.R. ~~24/85-11/2004~~ e s.m.i.

Sono consentiti:

- il taglio di tutta la vegetazione arborea ed arbustiva che ha superato il limite netto di demarcazione bosco/pascolo e quella costituente neoformazioni forestali;
- lavori di miglioramento dei pascoli previsti dalla L.R. 52/78 e la realizzazione di quei manufatti necessari all'attività pastorale e malghiva.

Sono ammesse, negli ambiti dei pascoli prativi indicati nella tavola 6b1 del presente piano, le operazioni di decespugliamento e la posa delle tradizionali strutture lignee (meda, drischte) per l'essiccazione del fieno e recinzioni fisse o mobili purché realizzate secondo l'abaco descrittivo di cui all'allegato A delle presenti Norme

#### B Prati di fondovalle

Sono ubicati nella piana di Sappada, di Val Visdende, di Valgrande, di Padola, di Danta e lungo i primissimi versanti con esposizione verso i quadranti meridionali. Alcuni di essi sono prato - pascolo, altri solamente pascolati.



#### Direttive

I Comuni in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, prevedono la realizzazione di eventuali punti di sosta, a belvedere, ecopiazze funzionali al turismo di visitazione.

#### Prescrizioni e vincoli

Nei prati di fondovalle, classificati dallo strumento urbanistico vigente zona agricola, ZTO E, sono consentite le attività e gli interventi di seguito elencati:

- il pascolo;
- il mantenimento delle attuali superfici a pascolo attraverso la tradizionale pratica dello spietramento e del decespugliamento;
- l'erpicazione e lo spargimento del letame delle stalle sulle superfici a prato, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- lo sfalcio dei prati e delle aree a prateria non pascolate, nonché il taglio di eventuali elementi arborei di nascita spontanea;
- la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dei tradizionali itinerari di transumanza;
- la costruzione di tutti i manufatti funzionali all'attività di pascolo, **custodia degli animali** e di fienagione, quali baite (barchi, schùpfen), strutture per l'essiccazione di fieno e cereali (keisen), recinzioni, gradonature, passerelle, abbeveratoi fossi di sgrondo e di bonifica.
- il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva, con eccezione dei lariceti puri, insediatisi naturalmente o piantata artificialmente dopo l'anno 1953. Fa fede in questo caso la classificazione al N.C.T..

Sono vietati gli interventi che modificano in maniera irreversibile gli ambiti prativi.

E' vietata l'edificazione fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente piano di area.

Sono fatte salve le indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale (PRG) vigenti che non siano in contrasto con il presente piano di area.

#### C Ambienti umidi

Sono ambiti ad elevato valore naturalistico: comprendono le torbiere e i prati palustri.

#### Direttive

I Comuni e la Comunità Montana provvedono alla rigorosa e sistematica schedatura e cartografia di questi ambiti, in particolare del territorio nei pressi di malga Coltrondo e della Digola, dove le singole torbiere e prati umidi sono parte di un unico sistema.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, individuano le azioni volte ad allontanare le attività antropiche esistenti che causano danno al valore paesaggistico, naturalistico e ambientale, o a ridurne l'impatto.

#### Prescrizioni e Vincoli

E' vietato l'impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e diserbanti chimici.

E' vietato di norma l'attraversamento con palificate e tralicci.



E' vietata l'edificazione fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente piano di area.

Sono fatte salve le indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale (PRG) vigenti che non siano in contrasto con il presente piano di area.

Sono consentiti interventi di consolidamento idrogeologico con l'impiego di tecniche della bioingegneria forestale.

E' fatto divieto di operare estesi movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni altra opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici naturali.

Sono ammessi gli interventi nella malga Coltrondo, nella e negli spazi umidi circostanti purché finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema palustre.

Sono ammessi ed auspicati gli interventi di riqualificazione ambientale e riequilibrio ecologico dell'ecosistema delle Sorgenti del Piave secondo le modalità di intervento previste dall'allegato C).

#### **TITOLO IV FRAGILITA'**

##### **Art. 11 Zone geologicamente instabili e monumenti geologici**

Nelle tavole 5b1 e 5b2 "Carta delle fragilità" sono individuate le zone instabili dal punto di vista idrogeologico: fenomeni franosi attivi ed altri non ancora completamente stabilizzati, le parti ancora attive delle conoidi e dei detriti alluvionali, i siti a rischio valanghivo, nonché i monumenti geologici: Campanili del Rinaldo; Crode del Longiarin; Altari di val della Chiesa; Monte Pietra Bianca; Monte Cavallino; Marmitte dei Giganti allo Scargador; Gruppo Peralba Chiadenis, Col Quaternà, Bus del Romito, Monolite "la Perla della Borcia", Gruppo Siera Clap Terze, Orrido dell'Acquatona, fenomeno carsico di Zere.

##### **Direttive**

I Comuni e gli enti competenti prevedono un programma organico di difesa del suolo che comprenda interventi finalizzati alla prevenzione dei dissesti, al consolidamento ed alla bonifica delle aree interessate da fenomeni di erosione, di frana e di sovralluvionamento.

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, stabiliscono, nelle aree soggette a pericolosità geologica, limitazioni d'uso del territorio, verificando la fattibilità di eventuali insediamenti, impianti, opere pubbliche e infrastrutture **nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 8, 9, 10, 11,12 delle Norme di Attuazione del PAI Piave.**

##### **Prescrizioni e vincoli**

Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate, per quanto possibile, mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

E' vietato il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate mediante la tecnica del "taglio saltuario" è consentito solo il taglio delle piante o parte di esse che con il



loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti.

E' consentito il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva negli alvei fluviali e torrentizi solo finalizzato alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi secondo modalità e con tecniche autorizzate e/o consuetudini consolidate previo atto autorizzativi dell'ente competente.

Negli ambiti interessati dai monumenti geologici summenzionati sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento del bene; sono consentiti gli interventi volti alla valorizzazione e salvaguardia turistico-didattica e scientifica.

I tratti di sentieri e le piste da sci ricadenti nelle zone geologicamente instabili devono essere opportunamente attrezzati con opere di difesa, sentiti gli organismi ed enti competenti di cui alla ~~L.R. 18 dicembre 1986, n. 52~~ L.R. 33/2002 e s.m.i., e devono essere segnalati mediante tabellazione in sito.

Nelle zone geologicamente instabili non è consentita l'infissione di sostegni per nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni salvo le opere di consolidamento delle infrastrutture esistenti e l'apertura di nuovi sentieri.

Ogni intervento di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale è subordinato all'esito positivo di specifiche verifiche effettuate a norma del D.M. 11 marzo 1988.

**E' ammessa, previa perizia asseverata di tecnico abilitato, la demolizione e ricostruzione degli edifici che presentano comprovate motivazioni di instabilità di carattere geologico o idrogeologico; il sito di rilocalizzazione sarà il più prossimo all'originale e tale da garantire, oltre ad adeguate condizioni di stabilità, i valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali tutelati dal presente Piano.**

#### **Art. 19 Viabilità di accesso alla Val Visdende, alla Val Digon, alla Valgrande, alle sorgenti del Piave e al passo della Digola**

Il piano di area individua, nelle tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'Ecoturismo di alta montagna" i tracciati della viabilità principale di accesso alla Val Visdende, alla Val Digon, alla Valgrande, alle sorgenti del Piave e al passo della Digola

##### Direttive

Le autorità competenti, d'intesa con gli enti territoriali e locali interessati alla predisposizione del progetto viario, al fine di limitare gli effetti dell'inquinamento del flusso veicolare e per aumentare le condizioni di sicurezza del transito nonché per consentire un migliore inserimento del tracciato viario nel contesto ambientale:

- prevedono idonee misure per contenere i rumori veicolari anche con l'utilizzo di asfalto fonoassorbente;
- intervengono con opportuni accorgimenti per la mitigazione visiva degli elementi detrattori della qualità ambientale;
- predispongono idonee aree di sosta, di belvedere e per la fruizione del paesaggio;



- indicano i siti attrezzati per il deposito dei mezzi e del materiale per la manutenzione stradale;
- individuano le zone di deposito, anche temporaneo del legname e le aree destinate a ecopiazze;
- prevedono la formazione di nuclei di vegetazione arborea - arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del suolo e salvaguardano l'attecchimento naturale della flora spontanea lungo le scarpate, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;
- predispongono opportuni interventi finalizzati alla messa in sicurezza del tracciato viario attraverso l'utilizzo di tecniche tali da minimizzare l'impatto visivo.
- regolamentano l'accessibilità lungo la parte iniziale della Val Visdende, al passo della Digola e alle sorgenti del Piave, specialmente durante i periodi di maggior flusso turistico, previa analisi dei carichi turistici e dei limiti di soglia;
- **favoriscono lo studio di sistemi alternativi di mobilità, anche funiviaria o con mezzi collettivi ad energia rinnovabile, al fine di consentire l'accesso alla Val Visdende eliminando o limitando i flussi veicolari privati; l'approvazione dei relativi progetti secondo le vigenti disposizioni normative dovrà essere accompagnata da un conseguente ridimensionamento degli spazi a parcheggio esistenti o previsti.**

#### Prescrizioni e Vincoli

In fregio all'asse stradale è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici, nonché di quelli che servono a descrivere le caratteristiche dei siti attraversati; è vietata di massima la realizzazione di infrastrutture aeree su palificate.

### **Art. 20 Viabilità meccanica controllata e sentieristica**

#### Direttive

I Comuni, sentite le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. n.26/96 e/o gli aventi diritto, in sede di adeguamento del Piano Regolatore al presente Piano di Area o con apposito progetto, provvedono a controllare il transito sui percorsi viari di fondo valle e in quota.

Nei percorsi a viabilità controllata devono essere previsti idonei accorgimenti atti a porre in equilibrio i diversi tipi di mobilità (veicolare, ciclabile, pedonale, equestre e di motoslitte e veicoli simili).

#### Prescrizioni e vincoli

Sui sentieri esistenti che attraversano gli ambiti agro-silvo-pastorali sono consentiti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che potranno essere realizzati utilizzando anche mezzi meccanici purché di dimensioni proporzionate all'ampiezza dei sentieri e tali da non arrecare alcun danno ambientale permanente.

**Sui percorsi transfrontalieri e di accesso alle malghe consentiti alla viabilità meccanica sono ammessi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento compresa eventuale asfaltatura realizzata con tecniche a basso impatto evitando l'impermeabilizzazione di suoli.**



**Art. 24 Ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve**

Nelle tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" è indicato l'ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve.

Direttive

**Le disposizioni cartografiche e normative del Piano Regionale Neve, in qualità di strumento di coordinamento e ad integrazione del P.T.R.C. come previsto dall'articolo 7 della L.R. n. 21/2008, sono sovraordinate alle previgenti previsioni del P.A.T.C.O.T.**

**I Comuni recepiscono il Piano Regionale Neve, ai sensi dell'art. 23 delle relative N.T., attraverso variante al P.R.G. o al P.A.T. con le modalità di cui all'art.14 della L.R. 11/2004 o dell'art. 15 della stessa in caso di Piano concertato con la provincia; le disposizioni del presente articolo e delle tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" relativamente agli ambiti per lo sci da fondo e gli sport sulla neve, sono integrabili in tale sede entro quanto ammesso dalle disposizioni sovraordinate del Piano Regionale Neve.**

I Comuni, sentite eventualmente le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/96, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, verificano, a scala di maggior dettaglio, la fattibilità, in relazione all'impatto ambientale e all'instabilità idrogeologica, degli interventi nell'ambito degli Sport sulla neve, secondo le disposizioni della legislazione vigente in materia del presente articolo; inoltre individuano anche eventuali modifiche da apportare all'ambito indicato per meglio adeguarlo alle caratteristiche ~~orografiche~~ del contesto naturale **entro i limiti di cui precedenti commi.**

Prescrizioni e Vincoli

- Sono consentiti gli interventi di **realizzazione**, ammodernamento, la sostituzione e la messa in sicurezza degli impianti e delle piste ~~esistenti~~ e la dotazione delle infrastrutture di servizio necessarie (punti di ristoro e di sosta attrezzati, pronto soccorso, attrezzature per l'innevamento artificiale), nonché quelli di ampliamento degli impianti e delle piste ~~esistenti nel rispetto delle previsioni del Piano Regionale Neve.~~
- ~~- Per la realizzazione degli interventi consentiti dal presente articolo, al fine della verifica delle soluzioni di minor impatto ambientale e di minore emissione di rumori, deve essere redatto uno studio di compatibilità esteso all'intero ambito, ai sensi dell'art. 29 bis della L.R. n. 33 come modificato dalla L.R. n. 28 del 23 aprile 1990;~~
- Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e la asportazione della minor quantità di terreno vegetale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 52 del 13 settembre 1979, come modificato dall'art.2 della L.R. n. 34 del 29 luglio 1994;
- L'eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come indicate nella tavola ~~5b1~~ del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da non compromettere la stabilità dei versanti;
- Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite;
- Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa;



- Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale;
- E' vietato lo spargimento di oli e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.
- E' consentita la realizzazione nei punti di partenza di aree attrezzate anche per il soccorso.
- E' consentito il recupero dei fabbricati esistenti in prossimità del tracciato allo scopo di ricavare punti di sosta e di riparo.
- E' consentita l'utilizzazione delle piste anche per lo sleddog e per l'escursionismo con le ciaspe prevedendo idonei corridoi e/o segnalazioni per evitare situazioni di pericolo ai fruitori delle piste purché ciò non rechi disagi e situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
- E' ammessa la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del percorso con tecniche e materiali dell'ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi.
- Gli interventi che interessano Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di Valutazione di Incidenza ambientale e **dalle specifiche norme del Piano Regionale Neve.**

**All'esterno dei demani del Piano Regionale Neve e di quelli individuati dal presente articolo, la pratica dello sci da fondo è sempre ammessa, nel rispetto della normativa del Piano Regionale Neve, qualora vengano utilizzati percorsi esistenti e siano garantiti i valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali tutelati dal presente Piano.**

#### **Art. 27bis Rete dell'ospitalità di Valgrande e dei luoghi di Danta**

Nella tavola e 6b2 è stata indicata la rete dell'ospitalità di Valgrande articolata in un sistema di strutture e ambiti costituito da:

- gli alberghi di passo Montecroce;
- il centro termale "Acque di Valgrande";
- i campeggi di "Campotrondo" e "Tabiarel";
- i punti di ristoro di lago di Campo, Rin e lago Cestella
- il golf delle praterie di Montecroce;
- il parco fluviale dei torrenti Risena e Padola;
- le Torbiere di Danta;
- il Sentiero delle Torbiere di Danta;
- il Percorso storico testimoniale Frassati;
- l'ambito degli sport all'aria aperta di "la Fudine" e di "Tabariel";
- gli Sport sulla neve di Sopravilla-Pian Casale-Bosco Campo-Prati di Monte Croce

#### **Direttive**

Il comune di Comelico Superiore, formula indirizzi per aumentare la centralità turistica del centro termale "Acque di Valgrande"; in particolare indica soluzioni per razionalizzare il sistema viario e i diversi percorsi afferenti allo stesso e per aumentare la dotazione di servizi specialistici di sostegno, inoltre verifica la possibilità di migliorare l'offerta turistica con servizi che utilizzano l'acqua come risorsa per il benessere della persona.

Per i campeggi di "Campotrondo" e "Tabiarel" i Comuni definiscono nei siti indicati i criteri per la realizzazione di aree a campeggio nel rispetto della legislazione vigente in materia e



predisponendo adeguate misure per un corretto inserimento delle stesse nel contesto ambientale circostante.

Per i punti di ristoro di lago di Campo, Rin e lago Cestella i comuni disciplinano il riuso e l'ampliamento dei fabbricati esistenti ai fini turistico ricettivi, nel rispetto delle tipologie costruttive dei luoghi, in particolare prevedono:

- la realizzazione del punto di ristoro di lago di Campo per un volume massimo di 300 mc;
- il riuso e l'ampliamento del fabbricato in località "Rin" per un volume massimo di 300 mc;
- il riposizionamento ed ampliamento del punto di ristoro di lago Cestella fuori dal vincolo di elettrodotto, per un volume massimo di 800 mc.

Il comune di Comelico Superiore, delimita il perimetro del parco fluviale dei torrenti Risena e Padola indicato e mette in atto progetti idonei per consentirne la sua valorizzazione e fruizione pubblica.

In particolare:

- a) individua nella zona di "Tavela" la Porta del parco, punto di partenza attrezzata da cui si snodano i percorsi pedonali e le piste di fondo;
- b) definisce e disciplina le infrastrutture alberghiere di servizio, necessarie per la fruizione del parco;
- c) indicano criteri ed interventi per salvaguardare e valorizzare il contesto ambientale dell'ambito fluviale dei torrenti Risena e Padola;
- d) individuano puntualmente i percorsi ciclabili, le passeggiate e i punti panoramici di naturale suggestione.

Il Comune di Danta, d'intesa con gli Enti competenti, individua e disciplina le Torbiere di Danta e il Sentiero delle Torbiere di Danta, stabilisce le opportune misure per la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici e faunistici di pregio, nonché assicura le buone condizioni fitosanitarie degli stessi.

Il Comune e la Comunità montana, individuano le azioni volte ad allontanare le attività antropiche esistenti che causano danno al valore paesaggistico, naturalistico e ambientale, o a ridurne l'impatto.

I comuni, nel rispetto della qualità ambientale dei luoghi, organizzano e definiscono, le azioni finalizzate alla realizzazione e all'ammodernamento degli ambiti degli sport all'aria aperta di "la Fudine" e di "Tabariel" quali "luoghi del tempo libero" adibiti ad attività sportive e ricreative. In particolare indicano:

le metodologie di intervento per la realizzazione o l'ammodernamento degli spazi destinati ad attività sportive e ricreative;

- a) l'organizzazione degli spazi e dei servizi di corredo agli stessi;
- b) eventuali misure per la mitigazione e/o l'eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano la qualità dell'ambiente circostante.

Per il percorso storico testimoniale Frassati i Comuni, provvedono, in accordo con la Comunità Montana, e d'intesa con le autorità competenti a recepire ed eventualmente meglio definire il tracciato indicato nonché a salvaguardare i manufatti e le attrezzature di arredo esistenti e, dove necessario, a prevederne di nuovi. In particolare predispongono progetti finalizzati a:

- a) adottare misure atte a mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono



- la qualità ambientale dei luoghi;
- b) prevedere il recupero funzionale di manufatti e opere per lo studio e la conoscenza didattico- divulgativa degli stessi;
  - c) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità del percorso, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante.

Gli enti competenti verificano a scala di maggior dettaglio, la fattibilità in relazione all'impatto ambientale e all'instabilità geologica dell'ambito degli Sport sulla neve di Sopravilla-Pian Casale-Bosco Campo-Prati di Monte Croce, all'interno del quale la realizzazione degli impianti di risalita e delle relative piste per la discesa avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle disposizioni dettate dal presente articolo.

#### Prescrizioni e vincoli

Per gli alberghi di Passo Montecroce sono fatte salve le previsioni puntuali dello strumento urbanistico vigente.

Per il campeggio di "Campotrondo" sono consentiti gli interventi di cui ~~alle lettere b) e c) dell'art. 3 della L.R. n. 56 del 16.12.1999 alla lettera b) dell'art.28 della L.R. 33/2002 e s.m.i.~~, nel rispetto della qualità ambientale dei luoghi, e con l'obbligo di limitare l'impermeabilizzazione al 50% della superficie utile.

#### Nelle Torbiere di Danta:

- sono consentite le opere per la salvaguardia dei suoli;
- sono ammessi gli interventi negli spazi umidi circostanti purché finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema delle torbiere,
- è vietato l'impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e diserbanti chimici;
- è fatto divieto di realizzare nuove discariche; è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano;
- è vietato l'attraversamento con palificate e tralicci;
- è vietata l'edificazione;
- sono consentiti interventi di consolidamento idrogeologico con l'impiego di tecniche della bioingegneria forestale;
- è fatto divieto di operare estesi movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni altra opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici naturali.

#### Nel percorso storico testimoniale Frassati:

- E' fatto divieto di manomettere gli elementi caratterizzanti le diverse tipologie di percorso;
- Non sono ammessi gli interventi che possono alterare la qualità ambientale degli ambiti pertinenti i beni che connotano il percorso storico
- Sono salvaguardati tutti i manufatti di interesse storico – testimoniale;
- Sono consentiti il decespugliamento e il taglio di formazioni arboree e arbustive a salvaguardia dei percorsi esistenti e per garantire la sicurezza del transito;
- E' consentita la realizzazione di spazi belvedere e punti di sosta;



Nell'ambito degli Sport sulla neve di Sopravilla-Pian Casale-Bosco Campo-Prati di Monte Croce: si applicano le prescrizioni e i vincoli di cui all'articolo 24 delle presenti norme.

- ~~— Sono consentiti gli interventi di ammodernamento, la sostituzione e la sicurezza degli impianti e delle piste esistenti e per la dotazione delle infrastrutture di servizio necessarie (punti di sosta attrezzati, pronto soccorso, attrezzature per l'innevamento artificiale), nonché quelli di ampliamento degli impianti e delle piste esistenti di Sopravilla Pian Casale Bosco Campo finanziati con fondi dei programmi ed azioni previste dall'Agenda 2000;~~
- ~~— Per la realizzazione degli interventi consentiti dal presente articolo, al fine della verifica delle soluzioni di minor impatto ambientale e di minore emissione di rumori, deve essere redatto uno studio di compatibilità esteso all'intero ambito, ai sensi dell'art. 29 bis L.R. n. 33 come modificato dalla L.R. n. 28 del 23 aprile 1990;~~
- ~~— Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e la minor quantità di terreno vegetale da asportare, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 52 del 13 settembre 1979, come modificato dall'art.2 della L.R. n. 34 del 29 luglio 1994;~~
- ~~— L'eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come indicate nella tavola 5b2 del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da non compromettere la stabilità dei versanti;~~
- ~~— Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite;~~
- ~~— Nei tratti più ripidi delle piste da scii il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa;~~
- ~~— Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale;~~
- ~~— E' vietato lo spargimento di oli e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.~~



**TITOLO IX**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 43 Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici**

~~La Provincia, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 1 della legge regionale 27.06.85, n. 61 e successive modificazioni, adegua il Piano Territoriale Provinciale, alle direttive del presente piano di area e ne recepisce le prescrizioni e i vincoli.~~

~~I Comuni, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 2, lettera a) della legge regionale 27.06.85, n. 61 e successive modificazioni, il cui territorio è compreso nell'ambito del presente piano di area, adeguano e meglio precisano, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, lo strumento urbanistico comunale alle previsioni dello stesso.~~

La Provincia e i Comuni adeguano i propri strumenti territoriali e urbanistici ai contenuti del presente piano ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 12, della L.R. 11/2004 e s.m.i. secondo le procedure da quest'ultima previste per l'approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione.

In particolare, dall'entrata in vigore del piano di area, i Comuni attuano le direttive del piano di area e ne recepiscono le prescrizioni e i vincoli con effetto immediato.

L'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al piano di area può avvenire, oltreché con un'unica variante generale, anche con più varianti parziali, le quali devono comunque riguardare singole tematiche o settori o ambiti territoriali omogenei.

In sede di adeguamento al piano di area, al P.T.R.C. o ai piani regionali settoriali in coordinamento e ad integrazione del P.T.R.C., ed al P.T.C.P., i Comuni possono verificare la congruenza delle perimetrazioni delle aree disciplinate dal piano di area e motivatamente rettificarle.

Dall'adozione del piano di area e fino alla sua entrata in vigore e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'adozione, per le prescrizioni e vincoli di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 delle presenti norme, i Sindaci sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le stesse.

La Provincia e i Comuni prevedono apposite misure ad integrazione delle norme regolamentari dei rispettivi ordinamenti, dirette a favorire l'osservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nelle presenti norme e volte a reprimere eventuali violazioni.

Le eventuali disposizioni più restrittive contenute nello strumento urbanistico vigente del Comune possono essere mantenute in sede di adeguamento al presente piano.



Nei territori dei comuni di Comelico Superiore, di Danta e di Sappada sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree residenziali, produttive e per servizi.

**La procedura di sportello unico per le attività produttive è applicabile, qualora gli interventi siano rispettosi della peculiarità e specificità del contesto e pertanto compatibili con la conservazione degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 55/2012 come modificate dall'art. 3 della L.R. 25/2014 e s.m.i.**

**Per le attività agrituristiche e di ricettività complementare sono applicabili i disposti di cui all'art. 44 comma 5bis della L.R. 11/2004 e s.m.i.**

**Per i Comuni dotati di P.A.T. adeguato al presente piano, il recepimento delle Varianti al piano di area che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale possono avvenire in sede di Piano degli Interventi. Sono fatti salvi gli adeguamenti alla pianificazione sovraordinata qualora non diversamente stabilito.**

**Per i Comuni dotati di P.R.G. adeguato al presente piano, il recepimento delle Varianti al piano di area che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale possono avvenire ai sensi dell'art.48 comma 1bis della L.R. 11/2004 e s.m.i. Sono fatti salvi gli adeguamenti alla pianificazione sovraordinata qualora non diversamente stabilito**

**Sono consentite le attività e gli interventi di pubblica utilità, purché compatibili con il disegno generale di piano e adeguatamente motivati; le relative varianti sono approvate secondo la procedura ordinaria.**

